

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2**MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE FLESSIBILE DELL'IMPIEGO REGIONALE**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3
L.R. 26 novembre 2001 n. 43
L.R. 22 dicembre 2003 n. 28
L.R. 4 luglio 2007 n. 9
L.R. 20 dicembre 2013 n. 26
L.R. 16 luglio 2015 n. 10

**Titolo I
MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE***Art. 1*

Finalità e ambito di applicazione

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 2

Valorizzazione professionale

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 3

Processi selettivi

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 4

Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 5

Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato

**Titolo II
SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE***Art. 6*

Sperimentazione del sistema di telelavoro

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 6 bis

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione

(aggiunto articolo da art. 6 L.R. 4 luglio 2007 n. 9)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.

Art. 7

Contratti a tempo determinato

1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.

3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 8

Comandi

(modificato comma 1 da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
integrato comma 5 da art. 38 L.R. 22 dicembre 2003 n. 28)

1. *La Regione, nel rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.*
2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:
 - a) dalla Regione Emilia-Romagna;
 - b) da enti o aziende regionali;
 - c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).
3. È altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.
4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.
5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate. *Per il perseguimento dei fini istituzionali l'amministrazione regionale può altresì richiedere il comando, per un tempo determinato, di personale da soggetti privati che siano incaricati della gestione nella regione di servizi di interesse generale nel rispetto di criteri definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa convenzione nella quale siano esplicitati i progetti di interesse specifico dell'amministrazione.*

Art. 9

Concorsi unici

(articolo abrogato da art. 2 L.R. 16 luglio 2015 n. 10)

abrogato.

Art. 10

Istituzione di una banca dati

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 11

Servizio di mensa

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 12

Rimborso spese per servizi fuori sede

1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto al trattamento di missione.

Art. 13

Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994 n. 31

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 14

Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992 n. 41

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 15

Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984 n. 44

(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

**Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 16

*Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto
allo studio universitario*
(abrogato da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato.

Art. 17
Norma transitoria per i direttori generali
(abrogato da art. 65 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)

abrogato.

Art. 18
Avvio delle procedure concorsuali
(abrogato da art. 237 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

abrogato.

Art. 19
Tempestività ed economicità degli interventi

1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

Art. 20
Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici
(abrogato da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

abrogato.

Art. 21
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 21 gennaio 1982 n. 3;
- b) 11 dicembre 1986 n. 44;
- c) 3 maggio 1988 n. 15;
- d) 6 giugno 1989 n. 20;
- e) 16 novembre 1989 n. 41;
- f) 23 aprile 1992 n. 22;
- g) 5 gennaio 1993 n. 2.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) artt. 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 27;
- b) artt. 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987 n. 30;
- c) artt. 3, 4 e 5 della L.R. 28 aprile 1988 n. 13;
- d) artt. 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989 n. 13;
- e) artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990 n. 37;
- f) artt. 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994 n. 31.

3. La L.R. 21 gennaio 1982 n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.

Art. 22
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.